

TRIBUNALE DI LUCCA
Sezione lavoro

N. 1075/2011 Ruolo Generale

con. 3702/11

IL GIUDICE

a scioglimento della riserva che precede ha pronunciato il seguente

DECRETO
(Art. 28 Statuto dei Lavoratori)

RILEVATO:

- che i fatti sono pacifici o documentali: il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "Martiri di Sant'Anna" di Ponte Stazzamese rifiuta, in sede di contrattazione integrativa di istituto, di trattare con le rappresentanze sindacali le materie di cui all'art. 6, lettere h), i) ed m) del CCNL Scuola 2006-2009, adducendo che tali materie rientrano, a seguito del D. Lgs. 150/2009, nell'ambito dei poteri dirigenziali di organizzazione, sottratti alla contrattazione;

- che l'art. 6 del CCNL Scuola 2006-2009 prevede:

"ART. 6 - RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA

1. *A livello di ogni istituzione scolastica ed educativa, in coerenza con l'autonomia della stessa e nel rispetto delle competenze del dirigente scolastico e degli organi collegiali, le relazioni sindacali si svolgono con le modalità previste dal presente articolo.*

2. *Sono materie di informazione preventiva annuale le seguenti:*

....

Sono materie di contrattazione integrativa le seguenti:

h) modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;

i) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritorni pomeridiani;

...


m) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;

....

La contrattazione di cui sopra si svolge con cadenza annuale. Le parti possono prorogare, anche tacitamente, l'accordo già sottoscritto";

- che il D. Lgs. 151/2001 come modificato dal D. Lgs. 150/2009 prevede:

"Art. 5. Potere di Organizzazione.



1. Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.

2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici.

....

Art. 40. Contratti collettivi nazionali e integrativi.

1. La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali. Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge.


.....

3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi ...

3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3. A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato. Essa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.

....

3-quater. La contrattazione nazionale definisce le modalità di ripartizione delle risorse per la contrattazione decentrata tra i diversi livelli di merito assicurando l'invarianza complessiva dei relativi oneri nel comparto o nell'area di contrattazione.



3-quinquies. La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile ... Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

....

- che è indubbio che il D. Lgs. 150/2009 abbia determinato una significativa riduzione dell'area di intervento della contrattazione collettiva (nazionale ed integrativa), e quindi una riduzione della partecipazione sindacale alle scelte dirigenziali;

- che il medesimo D. Lgs. 150/2009 ha peraltro espressamente previsto la nullità e sostituzione di diritto delle disposizioni contrattuali che violino i limiti previsti per la contrattazione collettiva (vedi art. 2, comma 3 bis: *“Nel caso di nullità delle disposizioni contrattuali per violazione di norme imperative o dei limiti fissati alla contrattazione collettiva, si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile”*);

- che, tuttavia, il D. Lgs. 150/2009 ha previsto una disciplina transitoria; in particolare l'art. 69 del D. Lgs. 150/2009 dispone:

“Art. 65. Adeguamento ed efficacia dei contratti collettivi vigenti

1. *Entro il 31 dicembre 2010, le parti adeguano i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla legge, nonché a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo III del presente decreto.*

2. *In caso di mancato adeguamento ai sensi del comma 1, i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano la loro efficacia dal 1° gennaio 2011 e non sono ulteriormente applicabili.*

....

5. *Le disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale di cui al presente decreto legislativo si applicano dalla tornata successiva a quella in corso”*

- che la disposizione appena trascritta disciplina l'applicazione nel tempo delle nuove disposizioni (comprese quelle relative al riparto tra contrattazione e poteri dirigenziali), sia alla contrattazione collettiva nazionale (prevedendo che i contratti collettivi nazionali continuino a rimanere validi e rimandando quindi la applicazione

ed operatività delle nuove disposizioni, alla “*tornata successiva a quella in corso*”), sia ai contratti collettivi integrativi (per i quali è invece indicata una precisa data per l’adeguamento, oltre la quale i contratti “vigenti” perdono efficacia) ;

- che, pur in mancanza di una disciplina espressa di coordinamento deve ragionevolmente ritenersi che il legislatore avesse considerato come prioritario, dal punto di vista non solo temporale ma anche logico-giuridico, il rinnovo e l’adeguamento della contrattazione nazionale rispetto a quella integrativa;

- che, infatti, la successiva “tornata” della contrattazione nazionale (nella fattispecie il rinnovo del CCNL Scuola 2006-2009) sarebbe dovuta intervenire ben prima del 31 dicembre 2010 (priorità temporale del rinnovo della contrattazione nazionale rispetto all’adeguamento della contrattazione integrativa);

- che, in ogni caso, lo stesso D. Lgs. 150/2009 ha demandato proprio alla contrattazione nazionale la determinazione degli ambiti di intervento e delle eventuali limitazioni alla contrattazione integrativa (vedi il nuovo art. 40 D Lgs. 151/2001 in precedenza trascritto: “*La contrattazione collettiva integrativa ... si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono ... I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata ... La contrattazione nazionale definisce le modalità di ripartizione delle risorse per la contrattazione decentrata tra i diversi livelli di merito La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione*”); che, del resto, nell’ambito del sistema di relazioni sindacali e di assetti negoziali per le amministrazioni pubbliche non vi è spazio per una contrattazione integrativa “sganciata” ed autonoma rispetto alla contrattazione nazionale (priorità logico-giuridica della contrattazione nazionale rispetto alla contrattazione integrativa);

- che quindi l’adeguamento della contrattazione integrativa (e la connessa sanzione relativa alla perdita di efficacia), a prescindere dalla indicazione della data del 31 dicembre 2010, presuppone comunque il preventivo rinnovo ed “adeguamento” della contrattazione nazionale;

- che, come già evidenziato, il legislatore ha rinviato l’applicazione delle nuove disposizioni in tema di contrattazione nazionale “alla tornata successiva a quella in corso” nel 2009, così implicitamente confermando, sino al successivo rinnovo, la validità ed efficacia dei contratti nazionali al tempo vigenti;

- che peraltro lo stesso legislatore, con disposizione di fonte primaria, ha sostanzialmente rinviato la nuova contrattazione nazionale alla scadenza del 2012, così rimandando la “tornata successiva” (vedi art. 9, comma 17 del D.L. 78/2010, convertito con legge 122/2010: “*Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui*

all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni");

- che, quindi, la "tornata successiva" di rinnovi della contrattazione nazionale è stata legislativamente differita al 2012 e, comunque, non ha pacificamente ancora avuto luogo;

- che, proprio in ragione della ricordata priorità temporale e logico-giuridica tra contrattazione collettiva nazionale e contrattazione decentrata, deve ritenersi che il differimento della "tornata" della contrattazione nazionale (e, quindi, dell'applicazione delle nuove disposizioni, con perdurante vigenza ed efficacia dei contratti attuali), abbia comportato implicitamente (ma necessariamente) pure un correlativo differimento del termine per l'adeguamento della contrattazione integrativa (che, lo si ricorda, deve essere disciplinata, quanto a modalità procedurali, materie ed ambiti di intervento, risorse, etc. proprio dai contratti nazionali);

- che quindi meritano condivisione le considerazioni già svolte dal Tribunale di Oristano nel decreto prodotto da parte ricorrente;

- che per integrare gli estremi della condotta antisindacale di cui all'art. 28 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970) è sufficiente che il comportamento controverso leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, non essendo necessario (ma neppure sufficiente) uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro, in particolare con riferimento a condotte tipizzate, consistenti nell'illegittimo diniego di prerogative sindacali contrattualmente riconosciute (vedi Cass. civ., Sez. lavoro, 22/04/2004, n. 7706; Cass. civ., Sez. lavoro, 22/02/2003, n. 2770);

- che, considerata la particolarità della vicenda, le difficoltà interpretative, l'esistenza di pronunzie di segno opposto, sussistono i motivi per la compensazione integrale delle spese di giudizio;

P.Q.M.

- dichiara antisindacale il comportamento del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "Martiri di Sant'Anna" di Ponte Stazzamese consistente nel rifiuto, in sede di contrattazione integrativa di istituto, di trattare con le rappresentanze sindacali le materie di cui all'art. 6, lettere h), i) ed m) del CCNL Scuola 2006-2009 o, comunque, su tutte le materie demandate alla contrattazione di istituto dal vigente CCNL Scuola 2006-2009

- ordina al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "Martiri di Sant'Anna" di Ponte Stazzamese di cessare dal comportamento illegittimo e di rimuovere gli effetti, procedendo alle trattative per la contrattazione integrativa di istituto anche per le materie di cui all'art. 6, lettere h), i) ed m) del CCNL Scuola 2006-2009 o, comunque, per tutte le materie demandate alla contrattazione di istituto dal vigente CCNL Scuola 2006-2009

- dichiara integralmente compensate le spese di giudizio
Lucca, 14 luglio 2011

Depositato in Cancelleria oggi
14 LUG. 2011
IL CANCELLIERE B3 Patrizia Picconi



IL GIUDICE
Dott. Luigi Nannipieri